



*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**\* \* \***

**Parere n. 770 del 23 giugno 2023**

<b>Progetto:</b>	<p><i>Aggiornamento Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 del D.M. 161/2012</i></p> <p><b>S.S. 4 "Via Salaria" adeguamento tratto Trisungo-Acquasanta - 1° lotto - 2° stralcio: dal km 151+000 al km 153+780 – Riappalto. Intervento Commissariato</b></p> <p><b>ID_VIP 9517</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><b>ANAS S.p.A.</b></p>

## **La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS Sottocommissione VIA**

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS, e in particolare:

- il D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n.152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- i dd.mm. n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13/01/2022;

**RICORDATE** le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante "*Norme in materia ambientale*" come novellato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 104, recante "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*", e s.m.i.
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*";

**VISTO** il D.M. del 10 agosto 2012, n.161 recante "*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo*";

**VISTO** il D.P.R. del 16 giugno 2017, n.120 recante "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*";

**PRESO ATTO** che:

- con nota prot. CDG.ST.AN.107049 del 13/02/2023, acquisita al prot. MiTE-21747 del 15/02/2023, la Società Anas S.p.A. Struttura Territoriale Marche (nel seguito Proponente) ha presentato istanza di aggiornamento, ai sensi dell'art.7 e dell'art.8 del DM 161/2012, del Piano di Utilizzo del Progetto S.S. 4 "Salaria". Adeguamento tratto Trisungo-Acquasanta 1° lotto-2° stralcio: dal km 151+000 al km 153+780 – Riappalto. approvato dalla Regione Marche con Decreto 95/VAA del 14/10/2014;
- con la nota sopracitata il Proponente Italiane ha dichiarato che "[...] i lavori sono in corso di esecuzione e la modifica e la modifica al PUT richiesta con nota prot. n. CDG-858408- U del 09/12/2022 riveste carattere di urgenza e rilevante opportunità. in relazione al concreto rischio, di dover gestire le terre e rocce prodotte nel cantiere (dallo scavo della galleria "Trisungo" di progetto) non in regime di "sottoprodotto " ma di rifiuto, contrariamente alla finalità propria della normativa di settore che definisce i criteri qualitativi da soddisfare

*per il migliore utilizzo delle risorse naturali e prevenire la produzione di rifiuti; sono ormai decorsi oltre 60 giorni dalla formulazione dell'istanza all'Autorità competente Regione Marche per la modifica del sito di deposito intermedio e pertanto occorre addivenir e con urgenza ad un esito cerco della possibile attuazione della modifica al PUT, per modifica del sito di deposito intermedio; si rende inoltre necessaria la proroga del termine di validità del PUT medesimo, in relazione ai maggiori tempi necessari per dare ultimati i lavori in argomento, per effetto dei noti eventi bellici e pandemici che hanno determinato un generale e perdurante stato di crisi nel settore delle costruzioni. [...]"*;

- con nota prot. MiTE 47548 del 29/03/2023 la Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS, acquisita dalla Commissione al prot. CTVA-3652 del 29/03/2023, ha comunicato che sono state completate positivamente le verifiche preliminari di competenza della Direzione in merito alla procedibilità per l'avvio da parte della Commissione tecnica VIA/VAS del procedimento di verifica dell'aggiornamento del Piano di utilizzo terre del progetto "S. 4 "Via Salaria" adeguamento tratto Trisungo-Acquasanta - 1° lotto - 2° stralcio: dal km 151+000 al km 153+780";
- La Direzione altresì nella medesima nota ha comunicato alla CTVA che la documentazione progettuale presentata dal Proponente è pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9641/14170> - S.S. 4 "Via Salaria" adeguamento tratto Trisungo-Acquasanta - 1° lotto - 2° stralcio: dal km 151+000 al km 153+780 - Aggiornamento Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 del D.M. 161/2012. Riappalto. Intervento Commissariato;

**PRESO ATTO** che nell'istanza di modifica del PUT e suoi allegati amministrativi è riportato quanto di seguito sintetizzato:

- l'intervento in argomento rientra nell'elenco delle opere infrastrutturali per la cui realizzazione, ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019 convertito dalla Legge n.55 del 14.06.2019, è stata disposta la nomina del Commissario Straordinario con DPCM del 16.04.2021;
- l'intervento consiste principalmente nella realizzazione di una galleria naturale di circa 1,8 km in variante alla S.S. 4 "Salaria";
- l'intervento costituisce un "riappalto" di un lavoro affidato ad un precedente appaltatore per il quale Anas ha disposto, con provvedimento n. CDG-55050-I de l 29/ 01/2020, la risoluzione contrattuale per grave inadempienza;
- per l'intervento in argomento il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo è stato approvato dalla Regione Marche con Decreto n. 95/VAA del 14/10/2014;
- stante la sussistenza dei requisiti statuiti dall'art. 27 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in continuità con il precedente appalto, la Società ANAS ha posto in data 29/12/2020, a base di nuova procedura di affidamento i lavori di completamento;
- all'esito della procedura di selezione del contraente è risultata aggiudicataria l'impresa esecutrice S.A.L.C. S.p.A alla quale sono stati consegnati i lavori di completamento in data 28/07/2021, con scadenza prevista al 17/07/2023, termine di validità del "piano di utilizzo";
- in ossequio all'art. 9 del Regolamento di cui al D.M. 10/08/2012 n. 161 recante "la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" Anas con prot. n. CDG-350277-U del 09/06/2021, ha comunicato agli Enti interessati (quali MIT, Regione Marche, ARPA Marche) il nominativo del nuovo Appaltatore S.A.L.C. S.p.A. quale esecutore del Piano di Utilizzo, anche in ottemperanza alla prescrizione n.30 del Decreto di approvazione del PUT da parte della Regione Marche (Decreto n.95/VAA del 14/10/2014);
- in data 09/12/2022 con nota prot. U.0858408 il Proponente ha trasmesso alla Regione Marche e per conoscenza all'ARPA e ad altri Enti l'Aggiornamento del PUT redatto dall'esecutore del piano in considerazione non solo della comunicazione agli Enti del nuovo esecutore del Piano quanto lo stesso ha ritenuto necessario impiegare il Sito 1 previsto nel PUT approvato come sito di conferimento definitivo, anche

come sito di deposito temporaneo per abbancare provvisoriamente il materiale da reimpiegare nell'ambito dell'appalto;

- la Regione Marche con nota prot. E-0898825 del 27/12/2022 ha informato ANAS che *“La variante come correttamente inquadrata nella richiesta rientra nel comma 2 lettera c) del citato art.15 del DPR 120/2017 costituisce modifica sostanziale. Al comma 2 sopracitato è riportato altresì che gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, considerato che ad oggi la tipologia progettuale dell'opera ricade nell'Allegato II bis: strade extraurbane secondarie di interesse nazionale di competenza statale, al fine di dare seguito all'indicazione normativa dell'art. 15 si rimette al Ministero la valutazione in merito ad eventuali procedure da avviare ai sensi del citato decreto.”*;
- in data 05/01/2023 con nota prot. U.0008073 il Proponente ha fornito alla Regione Marche e per conoscenza all'ARPA Marche e altri Enti competenti il riscontro alla nota della Regione Marche (prot. E-0898825 del 27/12/2022) informando la stessa Regione che il Proponente *rimetterà al Ministero dell'Ambiente le valutazioni “in merito ad eventuali procedure da avviare ai sensi del citato decreto [D.Lgs. 152/2006, Titolo III, della Parte II,]” connesse con le ricadute che la “modifica sostanziale” del PUT (trasmessa da Anas con prot. CDG-858408-U del 09/12/2022, su richiesta dell'esecutore del Piano di Utilizzo, Impresa SALC s.p.a. appaltatrice per Anas dei lavori in argomento) determinerebbe sulla “procedura VIA” del progetto in argomento. In merito si devono rilevare tre profili di criticità che è utile porre all'attenzione di codesta Regione Marche: 1) Tempi di autorizzazione delle modifiche sostanziali al PUT: Come già noto a codesto Servizio le modifiche al PUT sono disciplinate dal vigente DPR 120/2017 che, all'art. 15, demanda all' “Autorità competente ” valutazioni circa le modifiche al PUT, lasciando la facoltà al proponente di utilizzare e gestire le terre e rocce da scavo secondo il PUT modificato decorsi 60 giorni “senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente ”. E' interesse di questa Anas conseguire, all'esito delle valutazioni dell' “Autorità competente”, il rilascio del parere sulle modifiche al PUT in anticipo rispetto all'eventuale decorso dei 60 giorni sopra richiamato, in relazione alle esigenze di progressione dei lavori in argomento che, si rammenta, rientrano tra “gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento ” si è resa necessaria la nomina del Commissario Straordinario cui la presente è pure diretta per opportuna conoscenza. 2) Autorità Competente deputata al rilascio del parere di modifica al PUT: “L'Autorità competente ” è definita all'art. 2 comma 1 lettera d del richiamato DPR 120/2017 come “l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il richiamato art. 5 co. 1 lett. “o” definisce altresì il “provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere.” Con riferimento a tale inquadramento normativo si rileva che i lavori in argomento sono riferiti ad un progetto per il quale proprio codesta Regione Marche nel 2014 ha emesso il provvedimento di esclusione dalla V.I.A. (Decreto Regione Marche n.95/VAA del 14/10/2014) in qualità di Autorità competente. Tale assunzione, a giudizio di questa Anas, trova piena conferma anche in relazione alla specifica storia dell'appalto in questione. Come noto, infatti, i lavori in corso derivano dal “riappalto” di precedenti lavori parzialmente eseguiti da altro appaltatore e non completati a seguito di risoluzione contrattuale disposta, in danno del precedente appaltatore, da Anas a gennaio 2020. Con comunicazione prot. n. CDG-644510-U del 02/12/2020 (Allegato 1), che si compie alla presente ed ai cui contenuti si rinvia integralmente, questa Anas comunicava, anche a codesta Regione, l'imminente riattivazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di completamento avvalendosi dell'art. 27 comma 1bis del D.Lgs. 50/2016 che statuisce: “1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per*

*i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nei progetti e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni", in perfetta continuità anche dal punto di vista amministrativo del progetto da eseguire precedentemente approvato anche ai fini ambientali. In tal senso il Vs. richiamo alla "competenza statale" per progetti, come quello in specie, ricadenti nell'allegato II bis del D.Lgs. 152/2006 appare, nel caso di che trattasi, non applicabile proprio in ragione della continuità autorizzativa sancita dal richiamato art. 27 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 che incardina il progetto in argomento al previgente scenario normativo in cui erano proprio le Regioni ad esprimere pareri su procedure ambientali (VIA o assoggettabilità a VIA) anche su progetti oggi ascritti alla competenza statale (a seguito di intervenute modifiche normative al T.U. Ambiente). Del resto tale approccio appare pienamente in coerenza anche con le previsioni dell'art. 7 bis del DPR 152/2006 che statuisce: "1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni" con l'evidente finalità di sburocratizzare i complessi iter approvativi a vantaggio della tempestiva realizzabilità delle opere pubbliche, come nel caso in specie. 3) richiamo alle "eventuali" ricadute della modifica sostanziale al PUT sulla "procedura VIA": Si rileva che il Vs. richiamo alla "procedura di VIA" menzionata al comma 2 dell'art. 15 del DPR 120/2017 appare non applicabile, poiché come sopra rilevato il progetto in argomento è stato escluso dalla procedura di VIA nel 2014 proprio da codesta Regione. In tal senso si chiede a codesto Servizio e a codesta Direzione Regionale di voler procedere con l'esame della proposta di modifica al PUT, confermando l'utilità di conseguire il rilascio del Vs parere in anticipo rispetto al decorso di 60 giorni sopra richiamato. Al fine di agevolare le valutazioni di codesta Regione si fornisce una "case history" analoga a quella in argomento, riferita al caso di modifica sostanziale ai sensi del medesimo art. 15 comma 2 del DPR 120/2017 del PUT afferente al noto lavoro Anas (in corso di esecuzione) denominato "SS 16 – Variante di Ancona", assoggettato a valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente che effettivamente era "autorità competente" nei termini sopra chiariti anche in fase di approvazione del progetto a differenza del caso di che trattasi. Il M.A.S.E. ha rilasciato pacificamente parere positivo (indirizzato pura a codesta Regione, rif. [ID 8689]) senza riattivazione di alcuna procedura ex Titolo III, Parte II del D.Lgs. 152/2006 come evidente nell'allegato parere positivo emesso dal Ministero dell'Ambiente il 28 dicembre u.s. (Allegato 2). Tale doveroso inquadramento delle fattispecie in cui ad avviso di questa Anas possono essere condotte la valutazione sulla pratica in argomento sono essenziali ai fini del celere e sviluppo dell'iter approvativo a cura di codesta Regione e, dunque, dell'efficace prosecuzione dei lavori anche in considerazione della necessità di dover procedere a breve ad una ulteriore modifica al PUT del lavoro in oggetto indicato, per motivazioni che saranno circostanziate con successiva separata nota."*

- in data 03/02/2023 con nota prot. E-0082196 del 03/02/2023 la Regione Marche ha comunicato al Proponente "[...] Con il provvedimento n. 95/VAA del 14/10/2014 la Regione, che già nel 2002 aveva escluso il progetto della VIA, ha approvato il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce di Scavo. All'epoca, infatti l'approvazione del piano competeva alla stessa amministrazione cui era devoluta la competenza per la verifica di assoggettabilità. Inoltre, nel 2014 l'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 prevedeva che fossero soggette a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale le strade extraurbane secondarie. Nel 2017 è entrato in vigore il DPR 120/2017, il quale, all'art. 27, comma 1, stabilisce che "I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento". Pertanto, poiché nel caso di specie il PUT è stato approvato con decreto del 2014, le successive modifiche e i successivi aggiornamenti dello stesso Piano restano soggetti al DM 161/2012. Sempre nel 2017, il D.Lgs. 104/2017 ha modificato gli allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, includendo nell'Allegato II-bis (progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità in sede statale) il punto 2, lettera c) "strade extraurbane secondarie di interesse nazionale". Sempre l'Allegato II bis al punto 2 lettera h) riporta che: "le modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di

*realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)". Stante quanto sopra, si deve evidenziare che: - come già illustrato, non sembra rilevante il fatto che il provvedimento di esclusione dalla VIA sia stato adottato dalla Regione, in quanto il trasferimento della competenza (in materia di VIA) in capo al Ministero per la tipologia di opera in questione, fa sì che ogni nuova procedura prevista dal Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 debba essere incardinata davanti alla nuova Autorità Competente. Poiché il DM 161/2012 associa la competenza all'approvazione del Piano di utilizzo alla competenza in materia di VIA, ogni richiesta di modifica o aggiornamento del PU deve essere presentata al Ministero. - non appare pertinente neanche il richiamo all'art. 27, comma 1-bis, del D.Lgs. 50/2016, dal momento che tale disposizione stabilisce una proroga della validità di pareri, autorizzazioni e intese nel caso, diverso da quello in esame, in cui "non siano intervenute variazioni nel progetto...; - non assume rilievo neanche il disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, giacché il principio/obiettivo previsto da tale norma (razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni effettuando la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA ai diversi livelli istituzionali) non può comunque derogare al nuovo assetto di competenze introdotto dal D.Lgs. 104/2017, il quale, proprio in attuazione della disposizione de qua, ha demandato alla competenza ministeriale la procedura di verifica di assoggettabilità (screening) sulle strade extraurbane secondarie di interesse nazionale; - quanto, infine, all'ulteriore questione se ed in quali termini debba trovare applicazione il secondo periodo dell'art. 15, comma 2, del DPR 120/2017 (secondo il quale "Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"), si osserva che: - il fatto che analoga disposizione non fosse espressamente prevista nel DM 161/2012 non implica che essa non sia applicabile, avendo la norma una portata meramente ricognitiva; - spetta al Ministero valutare se e quale procedura prevista dal titolo III della Parte Seconda sia applicabile a fronte della modifica al piano prospettata da ANAS; - in ogni caso, l'introduzione di una modifica sostanziale al PU ai sensi dell'art. 8 del DM 161/2012 non implica necessariamente una "modifica" o una "modifica sostanziale" del progetto sottoposto a screening/VIA, dovendosi a tali fini avere riguardo esclusivamente alle definizioni di cui alle lettere l) e l-bis) dell'art. 5 del D.lgs. 152/2006. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si conferma quanto già comunicato in ordine alla competenza del Ministero su ogni decisione al riguardo, anche in relazione ad ogni ulteriore valutazione sulle eventuali procedure da attivare ai sensi del titolo III (art. 6) della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006."*

**PRESO ATTO** che nell'aggiornamento del PUT trasmesso (Codice Elaborato PG368CQIAP0-0001) al capitolo 2 si dichiara che "l'aggiornamento si è reso necessario a seguito della modifica sostanziale del punto 6 del PUT approvato che prevedeva alla pag. 23 "I materiali prodotti verranno, in parte, stoccati temporaneamente nelle immediate adiacenze del luogo di produzione, per poi essere movimentati con mezzi meccanici a costituire rinterri e rilevati stradali; in parte verranno direttamente portati nei citati due siti oggetto di ripristino ambientale". A causa della oggettiva impossibilità di realizzare i rilevati dell'area in cui ricade lo "svincolo di Trisungo" contemporaneamente alla realizzazione della galleria naturale "Trisungo" sia in ragione della presenza di un metanodotto precedentemente non censito dall'ente gestore che della necessità di procedere ad una preventiva riduzione della pezzatura del materiale di smarino si è reso necessario l'individuazione di un deposito intermedio alternativo a quello indicato di capacità insufficiente. Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 120/2017 "Aggiornamento del Piano di Utilizzo" comma 2 punto c) costituisce modifica sostanziale che necessita di aggiornamento del piano di utilizzo "la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo".


**PRESO ATTO** che nell'aggiornamento del PUT trasmesso (Codice Elaborato PG368CQIAP0-0001) nel capitolo 3 è descritto il sito intermedio aggiuntivo a quelli già individuati nel PUT approvato (area imbocco gallerie e sito di Pratovento) per il deposito temporaneo del materiale proveniente dal luogo di produzione è quello già individuato come sito di destinazione definitiva del materiale di scavo in esubero nell'ambito del progetto di recupero:

- Sito N° 1

ID 9517 - S.S. 4 "Via Salaria" adeguamento tratto Trisungo-Acquasanta - 1° lotto - 2° stralcio: dal km 151+000 al km 153+780" – Riappalto. Intervento Commissariato

Aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo ai sensi dell'art.7 e dell'art. 8 del D.M. 161/2012, del Piano di Utilizzo approvato dalla Regione Marche con Decreto 95/VAA del 14/10/2014

- Codice PRAE 4323
- Comune: Arquata del Tronto
- Distanza dal sito di produzione: 9 Km
- Riferimenti catastali: Foglio 56 e mappali vari
- Quantità di materiale che sarà depositato temporaneamente: 50.000 mc



Vista dell'area Sito 1 in cui sono in corso di esecuzione i lavori di ripristino dell'area di cava dismessa.



Elaborati fotografici con vista del sito 1 da utilizzare come deposito intermedio.

ID 9517 - S.S. 4 "Via Salaria" adeguamento tratto Trisungo-Acquasanta - 1° lotto - 2° stralcio: dal km 151+000 al km 153+780" – Riappalto. Intervento Commissariato


Aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo ai sensi dell'art.7 e dell'art. 8 del D.M. 161/2012, del Piano di Utilizzo approvato dalla Regione Marche con Decreto 95/VAA del 14/10/2014

PLANIMETRIA DEL SITO 1 CON UBICAZIONE DELL'AREA DA UTILIZZARE COME DEPOSITO INTERMEDIO DEL MATERIALE DI SCAVO



A1+A2 RILEVATO PROGETTO  
 A1 RILEVATO GIÀ REALIZZATO  
 A2 RILEVATO DA REALIZZARE A BASE GARA  
 A3 RILEVATO PER DEPOSITO TEMPORANEO

SEZIONE RAPPRESENTATIVA LONGITUDINALE DEL SITO 1 INTERESSATO DAL DEPOSITO TEMPORANEO





**PRESO ATTO** che nell'aggiornamento del PUT trasmesso (Codice Elaborato PG368CQIAP0-0001) nel capitolo 4 sono descritti soltanto i risultati analitici del piano di campionamento come di seguito riportato, ma non si rimanda ad alcuna planimetria per l'ubicazione dei punti di campionamento eseguiti.

- 2009 in fase di progettazione caratterizzazione chimico-fisica di n. 3 campioni provenienti da scavi superficiali;
- 2014 Fase di Costruzione "Relazione Piano di Utilizzo delle terre e rocce da Scavo" codice elaborato T00CA00CANRE02 verifica qualità ambientale di n. 3 campioni rappresentativi del materiale da scavare in sotterraneo e di 1 della coltre detritica superficiale;
- Giugno-Ottobre 2020 è stato eseguito un approfondimento d'indagine a cura di ANAS in cui sono stati analizzati n. 5 campioni provenienti dalla galleria di Trisungo e n. 4 campioni agli imbocchi i risultati sono rappresentati nell'elaborato del Progetto esecutivo T00GE01GEORE02;
- Giugno-Ottobre 2020 è stato eseguito un approfondimento d'indagine a cura di ANAS in cui sono stati analizzati 25 campioni presso il sito deposito 1, n. 21 campioni presso il sito di deposito 2, n. 6 campioni su cumuli di deposito temporaneo in corrispondenza dell'imbocco della Galleria Trisungo lato Roma e nella località Pratovento, i risultati sono rappresentati nell'elaborato del Progetto esecutivo T00GE01GEORE02;
- Settembre 2022 in fase di esecuzione da parte di S.A.L.C. S.p.a. n. 2 campioni da parete di scavo di pozzetti esplorativi punti della variante della S.S. 4 (certificati in allegato)

I risultati delle analisi mettono in evidenza che per nessun campione si è registrato il superamento della Concentrazione di Soglia di Contaminazione preso come riferimento la colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs 152/2006 per l'utilizzo come uso a verde pubblico o privato ad eccezione di alcune concentrazioni che risultano comunque inferiori ai limiti della colonna B e possono comunque essere utilizzati nei siti di depositi definitivo aventi una destinazione urbanistica produttiva.

Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazione e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. Ai sensi dell'art. 24 "Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti" del DPR 120/2017:

1. *Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato) e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione.*

*Sulla base di quanto esposto le TRS non sono considerate rifiuti e possono essere riutilizzate nel luogo di produzione.*

*Sulla base di quanto esposto il deposito temporaneo del materiale TRS presso il sito 1 prima del riutilizzo come materiale da rilevato nel corso dei lavori di costruzione dell'opera in esecuzione è consentito dalla normativa vigente e non determina alcuna criticità.*

**PRESO ATTO** che nell'aggiornamento del PUT trasmesso (Codice Elaborato PG368CQIAP0-0001) nel capitolo 5 è descritta la metodologia di deposito del materiale di scavo per un volume di 50.000 mc. *Le TRS saranno depositate su tutta l'area del sito 1 oggetto del progetto di ripristino ambientale in corso d'esecuzione con la stessa tipologia di materiale già presente e proveniente dallo scavo della galleria Trisungo. In relazione alla vasta area del sito a disposizione, l'altezza finale media del deposito temporaneo sarà limitato nell'ordine dei metri così come indicato nella sezione rappresentativa e nell'analisi della stabilità eseguita ed allegata alla presente in cui si evidenzia che il sito mantiene la stabilità anche successivamente al deposito temporaneo. In relazione all'avanzamento dei lavori il materiale scavato sarà fatto oggetto di "normale pratica industriale" (frantumazione) per l'utilizzo come rilevato stradale all'interno della stessa opera in esecuzione.*

**PRESO ATTO** altresì che allegato all'Elaborato PG368CQIAP0-0001 – Aggiornamento del PUT è presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.4 del DPR 120/2017 e che le operazioni effettuate sul materiale da scavo rientrano nella normale pratica industriale come definita dall'art.2 co.1 punto O del DPR 120/2017, il sito di produzione è nel comune di Arquata del tronto frazione Trisungo provincia Ascoli Piceno, via SS4 Salaria dal km 151+000 (ex km 173+300) al km 153+780 (ex km 175+240) mediante autorizzazione Contratto di Programma 2014 – Approvazione del CIPE seduta del 14/02/2014 con dimensione dell'intervento di m2780 attraverso tecnologie di scavo tradizionali per una quantità di scavo complessiva di mc 257.000"


**PRESO ATTO** che nell'aggiornamento del PUT trasmesso (Codice Elaborato PG368CQIAP0-0001) nel capitolo 6 il Proponente conferma il PUT già approvato dalla Regione Marche con Decreto n° 95/VAA del 14.10.2014 con prescrizioni pervenute da ARPAM e dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con Nullaosta n. 102 del 04/12/2014 con prescrizioni recepite da ANAS e riscontrate dall'Ente Parco con nota Prot. 1837 del 3/4/2015 sono confermate così come il piano di gestione delle materie codice elaborato T00GE01GEORE01 redatto durante il progetto esecutivo di riappalto in continuità al PUT approvato ai quali si rimanda per i relativi contenuti di dettaglio.

**PRESO ATTO** che nell'aggiornamento del PUT trasmesso (Codice Elaborato PG368CQIAP0-0001) nel capitolo 7 in riferimento alla durata del deposito intermedio il Proponente dichiara che *"In relazione a quanto previsto dall'articolo 5 comma b) del D.P.R. 120/2017, valutato il cronoprogramma dei lavori in esecuzione si prevede una durata del deposito intermedio localizzato nel sito 1 di un anno a partire dalla data di approvazione del presente aggiornamento del PUT da parte degli Enti competenti"*.

**PRESO ATTO** che nell'aggiornamento del PUT trasmesso (Codice Elaborato PG368CQIAP0-0001) è allegata la seguente documentazione: - Autocertificazione sottoprodotti; - Certificati analisi laboratorio eseguiti da SALC S.p.A. anno 2022; - Analisi della stabilità dell'area deposito temporaneo Sito 1;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che il PUT è stato approvato all'interno di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza di competenza regionale con Decreto di Giunta Regionale

Regione Marche n.95/VAA del 14/10/2014 subordinato alle prescrizioni riportate nel paragrafo 2.6 del documento istruttorio del decreto di cui si riporta un estratto:

 <b>REGIONE MARCHE</b> GIUNTA REGIONALE	Luogo di emissione	Numero 95/VAA	Pag.
	Ancona	Data 14/10/2014	20

- **Terre e rocce da scavo** Valutata la documentazione progettuale agli atti, visti i pareri dell'ARPAM – Dipartimento di Ascoli Piceno loro prot. n. 26762 del 06.08.2014, ns. prot. 577138 del 07.08.2014, e del Parco Nazionale dei Monti Sibillini loro prot. n. 3023 del 02.07.2014, ns. prot. n. 495493 del 03.07.2014, si approva il piano di utilizzo del materiale da scavo di cui al DM n. 161/2012, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni dalla n. 1 alla n. 7 e la n. 28 e n. 29.

**Fauna, flora, ecosistemi.**

1. i moduli di impianto delle isole di vegetazione dovranno essere composti prevalentemente da specie arbustive autoctone appartenenti alla serie di vegetazione locale e, in particolare, Coronilla emerus, Cytisus sessilifolius, Juniperus oxycedrus, Spartium junceum, Rosa canina;
2. i moduli di impianto delle isole di vegetazione prossime alla linea visuale legata all'asse di scorrimento stradale potranno invece prevedere la prevalenza di essenze forestali tipiche degli stadi seriali più maturi, quali Ostya carpinifolia, Quercus pubescens ecc.;
3. le isole di vegetazione dovranno avere forma irregolare e una distribuzione, sull'area da recuperare, di tipo naturaliforme;
4. nelle aree non occupate dalle isole di vegetazione dovrà comunque essere assicurata la ricolonizzazione da parte di specie pioniere prative e arbustive anche, all'occorrenza, tramite riporto di modesti quantitativi di terreno vegetale e successiva semina a spaglio;
5. le specie vegetali da impiegare dovranno essere reperite presso i vivai forestali dell'ASSAM, che ha disponibilità di varietà autoctone ai fini del rispetto dell'art. 11 comma 3 della Legge 394/91;
6. dovrà essere predisposto, in accordo con il CFS, un piano di manutenzione e di monitoraggio degli interventi di ripristino vegetazionale di durata almeno quinquennale. Il Parco valuterà, sulla base di rapporti annuali che dovranno essere predisposti nell'ambito del suddetto piano di monitoraggio, l'efficacia delle operazioni di ripristino e di manutenzione fino a quel momento eseguite;
7. qualora gli interventi di ripristino vegetazionale dovessero risultare del tutto o in parte non adeguatamente riusciti, l'ANAS Spa dovrà garantire l'esecuzione di nuovi impianti tramite soluzioni e tecniche di ripristino alternative.

**Terre e rocce da scavo**

28. Per la comunicazione relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo, il proponente o il produttore dovranno attestare il rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. 41 bis della Legge n. 98 del 09.08.2013, così come modificato dal DL n. 69 del 21.06.2013, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito istituzionale dell'ARPAM, da inviare a detto ente con congruo anticipo;
29. Data l'impossibilità tecnico-economica di realizzare la caratterizzazione secondo quanto stabilito dagli All. 2 e 4 al D.M. n. 161/2012, si raccomanda di applicare le procedure di campionamento in fase esecutiva, così come previsto nell'All. 8 del medesimo decreto;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che la Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale, così come il Ministero dell'Ambiente, vengono a conoscenza di tale procedura solo in data 13/02/2023 a seguito di un lungo carteggio con l'allora Autorità Competente al rilascio del parere di VIA, quale Regione Marche, che ritiene, come riportato negli allegati alla documentazione amministrativa trasmessa dal Proponente ed in particolare nella nota prot. E-0082196 del 03/02/2023 del 03/02/2023 con la quale la Regione Marche ha comunicato al Proponente quanto segue "[...] Con il provvedimento n. 95/VAA del 14/10/2014 la Regione, che già nel 2002 aveva escluso il progetto della VIA, ha approvato il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce di Scavo. All'epoca, infatti l'approvazione del piano competeva alla stessa amministrazione cui era devoluta la competenza per la verifica di assoggettabilità. Inoltre, nel 2014 l'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/202006 prevedeva che fossero soggette a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale le strade extraurbane secondarie. Nel 2017 è entrato in vigore il DPR 120/2017, il quale, all'art. 27, comma 1, stabilisce che "I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento". Pertanto, poiché nel caso di specie il PUT è

stato approvato con decreto del 2014, le successive modifiche e i successivi aggiornamenti dello stesso Piano restano soggetti al DM 161/2012. Sempre nel 2017, il D.Lgs. 104/2017 ha modificato gli allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, includendo nell'Allegato II-bis (progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità in sede statale) il punto 2, lettera c) "strade extraurbane secondarie di interesse nazionale". Sempre l'Allegato II bis al punto 2 lettera h) riporta che: "le modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)". Stante quanto sopra, si deve evidenziare che: - come già illustrato, non sembra rilevante il fatto che il provvedimento di esclusione dalla VIA sia stato adottato dalla Regione, in quanto il trasferimento della competenza (in materia di VIA) in capo al Ministero per la tipologia di opera in questione, fa sì che ogni nuova procedura prevista dal Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 debba essere incardinata davanti alla nuova Autorità Competente. Poiché il DM 161/2012 associa la competenza all'approvazione del Piano di utilizzo alla competenza in materia di VIA, ogni richiesta di modifica o aggiornamento del PU deve essere presentata al Ministero. - non appare pertinente neanche il richiamo all'art. 27, comma 1-bis, del D.Lgs. 50/2016, dal momento che tale disposizione stabilisce una proroga della validità di pareri, autorizzazioni e intese nel caso, diverso da quello in esame, in cui "non siano intervenute variazioni nel progetto..."; - non assume rilievo neanche il disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, giacché il principio/obiettivo previsto da tale norma (razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni effettuando la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA ai diversi livelli istituzionali) non può comunque derogare al nuovo assetto di competenze introdotto dal D.Lgs. 104/2017, il quale, proprio in attuazione della disposizione de qua, ha demandato alla competenza ministeriale la procedura di verifica di assoggettabilità (screening) sulle strade extraurbane secondarie di interesse nazionale; - quanto, infine, all'ulteriore questione se ed in quali termini debba trovare applicazione il secondo periodo dell'art. 15, comma 2, del DPR 120/2017 (secondo il quale "Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"), si osserva che: - il fatto che analoga disposizione non fosse espressamente prevista nel DM 161/2012 non implica che essa non sia applicabile, avendo la norma una portata meramente ricognitiva; - spetta al Ministero valutare se e quale procedura prevista dal titolo III della Parte Seconda sia applicabile a fronte della modifica al piano prospettata da ANAS; - in ogni caso, l'introduzione di una modifica sostanziale al PU ai sensi dell'art. 8 del DM 161/2012 non implica necessariamente una "modifica" o una "modifica sostanziale" del progetto sottoposto a screening/VIA, dovendosi a tali fini avere riguardo esclusivamente alle definizioni di cui alle lettere l) e l-bis) dell'art. 5 del D.Lgs. 152/2006. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si conferma quanto già comunicato in ordine alla competenza del Ministero su ogni decisione al riguardo, anche in relazione ad ogni ulteriore valutazione sulle eventuali procedure da attivare ai sensi del titolo III (art. 6) della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006."

## **la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS –**

### **Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

### **esprime il seguente MOTIVATO PARERE**

per quanto di competenza, la positiva verifica dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo, ai sensi dell'art. 7 e dell'art.8 del DM 161/2012, relativo al progetto operativo "S.S. 4 "Via Salaria" adeguamento tratto Trisungo-Acquasanta - 1° lotto - 2° stralcio: dal km 151+000 al km 153+780" – Riappalto.

Intervento Commissariato", fermo restando quanto da ottemperarsi per quanto prescritto nel Decreto di Giunta Regionale Regione Marche n.95/VAA del 14/10/2014 e condizionato all'ottemperanza delle condizioni di seguito elencate:

<b>Condizione ambientale</b>	<b>1.</b>
Macrofase	In corso d'opera
Fase	Prima del riavvio dei lavori
Ambito di applicazione	PUT
Oggetto della prescrizione	Prima della ripresa dei lavori, il Proponente dovrà trasmettere le dichiarazioni di avvenuto utilizzo ai sensi dell'ex art.12 del DM 161/2012 oggi art. 7 del DPR 120/2017, in conformità alle previsioni del PUT già approvato con DGR Marche n.95/VAA del 14/10/2014.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima del riavvio dei lavori
Ente vigilante	MASE - CTVA
Enti coinvolti	Regione Marche – ARPA Marche

<b>Condizione ambientale</b>	<b>2.</b>
Macrofase	In corso d'opera
Fase	In corso d'opera e post operam
Ambito di applicazione	PUT
Oggetto della prescrizione	In corso d'opera e terminati i lavori, il Proponente dovrà trasmettere le dichiarazioni di avvenuto utilizzo ai sensi dell'ex art.12 del DM 161/2012 oggi art. 7 del DPR 120/2017, in conformità alle previsioni del PUT già approvato con DGR Marche n.95/VAA del 14/10/2014.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In corso d'opera e fine lavori
Ente vigilante	MASE - CTVA
Enti coinvolti	Regione Marche – ARPA Marche

**La coordinatrice della Sottocommissione Via  
Avv. Paola Brambilla**